



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

CIRCOLARE N° 138

- Al Segretario Generale
- Ai Dirigenti Generali delle Direzioni Generali
- Ai Soprintendenti regionali
- Ai Dirigenti delle Soprintendenze territoriali di settore
- Al Presidente del Servizio di Controllo Interno
- Al Comandante Generale Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico

PROV. 19233 20 DIC. 2001

1. In materia di appalti pubblici, le strutture del Ministero, ed in particolare gli Uffici periferici, quali stazioni appaltanti di lavori, servizi e forniture, si trovano a dover affrontare quotidianamente problemi applicativi di una normativa complessa e di difficile interpretazione.

In particolare, l'applicazione della disciplina degli appalti pubblici di lavori agli interventi sui beni culturali ha determinato incertezze e discrasie in relazione ad aspetti qualificanti.

Le problematiche sollevate negli ultimi tempi da diverse Soprintendenze evidenziano, oltre all'esigenza di approfondimenti interpretativi, l'opportunità di porre mano a modifiche della disciplina vigente.

L'individuazione, nel rispetto dei principi che caratterizzano il corpus normativo della c.d. legge Merloni (costituito dall'integrazione delle leggi 109/1994, 216/1995 e 415/1998), di un punto di equilibrio tra tutela della concorrenza e dell'imparzialità delle scelte e garanzia di elevata qualità ed efficienza degli interventi, che sia specificamente funzionale alle necessità del settore dei beni culturali, rappresenta uno degli obiettivi del programma di attività del Ministro per i prossimi anni.

2. L'esigenza di dare una risposta organica e tempestiva a tali esigenze ha condotto ad inserire nell'ambito dell'ampia delega legislativa in materia di beni ed attività culturali, prevista dal disegno di legge c.d. di "riapertura delle deleghe della legge 59/1997", che si auspica possa essere approvato dal Parlamento nelle prossime settimane, anche la modifica della legge Merloni.

I punti oggetto della modifica sono stati individuati nell'adeguamento delle soglie di valore per il ricorso alle diverse procedure di scelta del contraente, nella definizione dei livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, nella individuazione dei criteri di aggiudicazione, nella previsione di varianti oltre i limiti oggi consentiti. Il



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

fondamentale criterio direttivo è rappresentato dalla considerazione delle specifiche caratteristiche ed esigenze di tutela dei beni culturali oggetto degli interventi.

3. Nella medesima prospettiva, si auspica di poter intervenire, coerentemente alle modifiche legislative che verranno elaborate, sulle vigenti disposizioni regolamentari.

In passato, la possibilità, offerta dall'art. 3, comma 6, lettera l), della legge 109/1994, di definire a livello regolamentare specifiche modalità di progettazione ed affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni culturali, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 16, 19, 20 e 23 della legge, è stata utilizzata solo parzialmente mediante le disposizioni del Titolo XIII del D.P.R. 544/1999.

Oggi, disposizioni legislative in itinere dovrebbero consentire, attraverso il confronto all'interno del Governo, di apportare le integrazioni funzionali alla tutela e valorizzazione dei beni culturali.

4. Per approfondire le problematiche giuridico-amministrative in materia è stato pertanto istituito, presso l'Ufficio legislativo, un gruppo di lavoro, che ha già iniziato a mettere a fuoco le esigenze e gli strumenti per soddisfarle.

Si segnalà l'opportunità di far pervenire in tempi ravvicinati al gruppo di lavoro ogni segnalazione utile sui problemi incontrati, opportunamente accompagnata da una riflessione sulle soluzioni adottate o ipotizzate.

L'Ufficio legislativo istituirà un *news group* per mettere in comune le diverse esperienze applicative. Nel frattempo, i contributi potranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: ccirci@beni culturali.it.

I risultati del lavoro verranno messi a disposizione mediante una serie di note circolari, che si inaugura con la presente.

Si intende in tal modo soprattutto favorire la diffusione delle informazioni tra i diversi Uffici del Ministero e giungere ad un'elaborazione propositiva che tenga conto il più possibile delle effettive necessità operative.

5. Un aspetto dibattuto, in ordine al quale possono fin d'ora formularsi indicazioni volte ad agevolare l'applicazione della normativa, è quello relativo ai profili organizzatori e funzionali dell'istituto del responsabile del procedimento.

L'istituto, com'è noto, si è affermato nell'ordinamento con la legge sul procedimento amministrativo, al fine di conferire una dimensione personale all'esercizio delle funzioni, attraverso l'attribuzione ad un dipendente dei compiti di assicurare il rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità (economicità, efficienza e trasparenza) dell'azione amministrativa, nei confronti di tutti gli interessati.

Nella disciplina degli appalti pubblici di lavori, assume contenuti aggiuntivi rispetto all'archetipo delineato dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/1990.

Attraverso le più recenti modifiche della legge Merloni, si sono raggruppate in capo al responsabile unico del procedimento, compiti e responsabilità in precedenza suddivise tra varie figure (non sempre incardinate nell'Amministrazione).



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

Tale concentrazione riguarda tutte le fasi procedurali, amministrative o negoziali, dell'appalto: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. In definitiva, si tratta di un responsabile dell'intervento.

Da tale premessa discendono gli aspetti qualificanti della disciplina.

5.1. Anzitutto, riguardo alla competenza alla designazione del responsabile, al momento in cui è necessario provvedere alla designazione, ai rapporti tra dirigente e responsabile.

Il responsabile deve essere designato dal dirigente della unità organizzativa competente (art. 5, comma 1, legge 241/1990) per l'intervento da appaltare (vale a dire, dal Soprintendente o dal Dirigente preposto all'Ufficio che svolge le funzioni di stazione appaltante).

Nonostante che l'ampliamento dei compiti (e delle responsabilità amministrative necessariamente connesse) del responsabile nei procedimenti dei lavori pubblici ponga in discussione la permanenza del tradizionale rapporto gerarchico, deve ritenersi che resti riservata alla esclusiva competenza gestionale dei dirigenti l'adozione dei provvedimenti o la sottoscrizione degli atti negoziali conclusivi delle fasi procedurali.

L'attività del responsabile, peraltro, si riflette direttamente, in termini di conseguimento degli obiettivi connessi all'intervento, sulla responsabilità per risultati del dirigente.

Non è certamente precluso al dirigente di intervenire, attraverso direttive ed ordini, sull'attività del responsabile, che, tuttavia, trova nella normativa (cfr., in generale, l'art. 7 della legge Merloni -d'ora in poi, legge- e gli artt. 7 e 8 del D.P.R. 544/1999 -d'ora in poi, regolamento- oltre a numerose previsioni aggiuntive contenute in altre disposizioni) una disciplina pressoché compiuta quanto all'individuazione dei singoli compiti da svolgere nelle diverse fasi dei procedimenti e delle finalità da perseguire.

Alla posizione del responsabile unico, qualora sia in possesso dei necessari requisiti soggettivi (cfr. punto 5.3.) può essere assimilata quella del funzionario delegato, nei confronti dei quali sia stato disposto l'accreditamento dei fondi ai sensi dell'art. 7 del d.l. 149/1993, convertito dalla legge 237/1993. In tali casi è comunque opportuno che l'attribuzione dell'incarico, connessa alla messa a disposizione dei fondi, venga espressamente formalizzata in modo da eliminare ogni possibile incertezza.

Finché il dirigente non provvede alla designazione, diventa (o meglio, rimane) lui responsabile del procedimento (art. 5, comma 2, legge 241/1990).

La concentrazione nel dirigente dei compiti di responsabile del procedimento, di per sé non vietata, deve tuttavia essere evitata, in quanto rischia di comportare effetti patologici collegati, quali: l'impossibilità materiale di svolgere i delicati compiti previsti, la vanificazione di ogni effettiva responsabilità dietro quella dirigenziale, la demotivazione dei funzionari.

L'art. 7, comma 1, del regolamento) richiede che tale designazione avvenga prima della predisposizione del progetto preliminare necessario all'inserimento dell'intervento nell'elenco annuale dei lavori da realizzare secondo le previsioni del programma triennale e dei relativi aggiornamenti. Ciò dipende, evidentemente, dal



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

fatto che il responsabile unico ha competenza riguardo alla predisposizione del preliminare.

In realtà, appare opportuno che la designazione avvenga fin dall'inizio della predisposizione della programmazione, ed esattamente fin dal momento in cui l'ufficio focalizzi, in misura ragionevolmente concreta e specifica, l'esigenza di procedere ad un intervento su di un determinato bene.

Com'è noto, la programmazione implica l'individuazione degli obiettivi e delle priorità dell'attività amministrativa e rientra nella competenza dell'organo di governo. I dirigenti hanno al riguardo un ruolo propositivo (oltre che realizzativo-gestionale, una volta che il programma sia definito). Con riferimento alla fase della programmazione dei lavori (che vedeva in precedenza l'intervento del coordinatore unico), la funzione del responsabile unico si traduce nella collaborazione all'attività propositiva del dirigente (diretta o mediata dai livelli dirigenziali intermedi) all'organo di indirizzo politico-amministrativo ai fini della predisposizione del programma. Spetta al responsabile, in particolare, un ruolo di acquisizione e selezione di elementi informativi sugli interventi opportuni e fattibili, di conseguente segnalazione, di verifica preliminare delle condizioni di fattibilità dell'intervento.

5.2. Poi, riguardo all'ambito delle risorse umane entro cui è possibile operare la designazione.

La designazione deve avvenire nell'ambito delle risorse umane disponibili presso la struttura ("nell'ambito del proprio organico", ai sensi dell'art. 7, comma 1, del regolamento).

Ciò si traduce nella impossibilità di delegare al di fuori dell'Amministrazione le relative funzioni.

Anche le attività di supporto devono prioritariamente essere svolte all'interno della struttura (art. 17, comma 1, lettera a), della legge; art. 8, comma 4, del regolamento), avvalendosi di altre strutture pubbliche (art. 17, cit. lettera c), della legge).

Soltanto laddove la considerazione della corrispondenza tra la professionalità richiesta dalle caratteristiche dell'appalto e le esperienze e capacità possedute dai dipendenti in servizio presso la stazione appaltante, o quelle utilizzabili presso altre strutture pubbliche, evidenzia una (documentata) inadeguatezza dell'organico rispetto ai compiti da assolvere, è possibile (art. 8, comma 5, del regolamento) affidare all'esterno l'espletamento delle attività di supporto conoscitivo e tecnico. In tali casi, si potrà ricorrere (art. 17, comma 1, della legge) a professionisti singoli o associati e società aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale.

Tale soluzione appare in linea con il principio generale dell'utilizzazione prioritaria delle risorse interne, affermato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti sulla base delle disposizioni del d.lgs. 29/1993 ed oggi ribadito dall'art. 7 del d.lgs. 165/2001.

5.3. Anche l'individuazione della qualificazione professionale necessaria ad assumere l'incarico, risente di tale unicità.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

Il responsabile dev'essere un tecnico (art. 7, comma 5, della legge) in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità avente un'anzianità di servizio di almeno cinque anni (art. 7, comma 4, del regolamento).

Va osservato che l'individuazione normativa dei contenuti delle competenze professionali non copre tutti i profili professionali necessari ed utilizzabili negli appalti del settore dei beni culturali.

In particolare, la normativa delinea le competenze dei professionisti per i quali esiste un'abilitazione professionale ed un'iscrizione ad un albo tenuto da un ordine o collegio professionale; così, in via esemplificativa, per quanto concerne i profili più rilevanti nel settore dei beni culturali, le competenze degli ingegneri e degli architetti sono delineate dagli artt. 51 e 52 della legge 1395/1923, quelle dei geometri dall'art. 16 del R.D. 274/1929, quelle dei geologi dall'art. 3 della legge 112/1963, quelle dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari dall'art. 16 del R.D. 2248/1929 e dall'art. 2 della legge 434/1968.

Nessuna indicazione specifica è rinvenibile per i profili professionali degli storici dell'arte, degli archeologi o degli archivisti, che pure caratterizzano i ruoli del Ministero.

Deve quindi ritenersi che, ai fini della designazione del responsabile da parte dirigente, ferma restando la rilevanza delle espresse previsioni normative che riservano determinate attività ad alcune figure professionali (previsioni da interpretare restrittivamente, alla luce delle effettive esigenze degli interventi da compiere), possa considerarsi professionalmente adeguato il funzionario il quale, sulla base del curriculum formativo e lavorativo, ed in relazione alla tipologia di intervento cui si riferisce l'appalto, si dimostri in possesso delle conoscenze ed esperienze necessarie per svolgere i compiti previsti, oltre a vantare l'anzianità minima quinquennale prevista dalla norma.

In particolare, per quanto riguarda in particolare gli storici dell'arte, il cui bagaglio professionale è meno vicino a quello delle professioni tecniche normativamente disciplinate, ma la cui professionalità è preziosa per una buona parte degli interventi sui beni culturali, un giudizio di adeguatezza all'incarico possa essere formulato sulla base dei curricula, a meno che le caratteristiche del cantiere non investano aspetti strutturali degli edifici, impianti tecnologici, o richiedano conoscenze tecniche particolari. L'interpretazione restrittiva dei limiti all'assunzione dell'incarico discende anche dalla considerazione che l'inadeguatezza delle conoscenze può riguardare anche ingegneri ed architetti, nel cui curriculum non necessariamente è compresa, ad es., la conoscenza delle tecniche pittoriche necessaria ad un intervento di restauro, e finanche i soprintendenti dell'arte, in ipotesi privi di specifica qualificazione professionale nel settore di intervento, i quali, tuttavia, fino a diversa designazione sono responsabili ope legis ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

In definitiva, quindi, la normativa non pone alcuna discriminazione assoluta tra le qualifiche dei funzionari e viene demandata al dirigente una motivata scelta tecnico-discrezionale in relazione ai contenuti dei lavori oggetto del procedimento.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

5.4. Il responsabile unico, sempre nei limiti delle proprie competenze professionali, può rivestire anche i ruoli del progettista o del direttore dei lavori, per il medesimo intervento.

Per consentire all'Amministrazione di far fronte concretamente ai nuovi compiti previsti dalla normativa, ed evitare nel contempo una eccessiva concentrazione di funzioni operative e correlate responsabilità, tale possibilità di coincidenza di ruoli procedurali (che l'art. 7 della legge demandava al regolamento, con riferimento ad un "importo massimo", ma anche a certe "tipologie di lavori") è stata limitata dall'art. 7, comma 4, del regolamento agli appalti di valore inferiore a 500.000 Euro, con esclusione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) ed i) del regolamento, vale a dire, quando si tratti di opere ed impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza tecnologica (che risultano concretamente individuabili sulla base delle definizioni contenute nelle disposizioni, ivi richiamate, degli artt. 17, commi 4 e 13, 20, comma 4, 28, comma 7, della legge, e della compresenza degli elementi altresì elencati dalla disposizione regolamentare) e nelle ipotesi di realizzazioni di un progetto integrale di intervento (vale a dire, una complessità dell'intervento tale da richiedere un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti: architettonica, strutturale, impiantistica).

Riguardo alla portata dell'art. 7, comma 4, del regolamento l'Autorità di vigilanza e l'Avvocatura dello Stato di Perugia hanno confermato quanto già affermato dalla prevalente dottrina, e cioè che la congiunzione "o" va intesa in senso disgiuntivo e non alternativo, in quanto, non lasciando il dettato normativo dubbi sul fatto che il responsabile unico possa svolgere (quanto meno) anche le funzioni di direttore dei lavori (rispetto alle quali potevano astrattamente nutrirsi dubbi, alla luce delle esigenze di alterità/imparzialità connesse alla funzione di vigilanza), non sussiste ragione ulteriore che possa giustificare il divieto di cumulare a dette funzioni anche quelle di progettista.

L'identificazione tra progettista e direttore dei lavori, d'altra parte, è valutata favorevolmente (art. 17, comma 14, della legge) ma non è necessaria.

Naturalmente, appare opportuno che la concentrazione di ruoli, in quanto comporta pur sempre la rinuncia all'ottimale (ma praticamente insostenibile, data la situazione attuale degli organici) assetto di distribuzione dei ruoli (anche il Consiglio di Stato, in sede di parere sul regolamento, ha osservato il pericolo di conflitti di interessi), sia contenuta all'interno delle effettive necessità operative delle singole strutture.

Occorre poi, evidentemente, che i funzionari siano messi in condizione di sostenere gli oneri dell'incarico di progettazione. A questo proposito, si sottolinea che è stata reiterata la richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze di affinché renda finalmente operativa la previsione dell'art. 145, comma 89, della legge 388/2000, che ha previsto (modificando l'art. 17, comma 3, della legge Merloni) che l'onere delle polizze assicurative viene assunto a totale carico dell'Amministrazione (anziché in parte come, disposto dall'art. 106 del regolamento), mediante l'istituzione dei capitoli necessari a finanziare i rimborsi dei costi sostenuti dai dipendenti per la polizza assicurativa e per l'iscrizione agli albi professionali a partire dall'anno 2001.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

5.5. Lungo l'iter procedimentale di progettazione e realizzazione dell'intervento, il responsabile unico assume un ruolo istruttorio e propulsivo nei confronti del dirigente competente all'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione, e con il quale collabora fornendo dati, informazioni e valutazioni; nel contempo, ha come referenti esterni i candidati all'affidamento prima, gli aggiudicatari dell'appalto poi, oltre ai terzi interessati nei cui confronti opera come sportello ai fini dell'accesso e della partecipazione. A tal fine il suo nominativo deve essere comunicato ai primi e reso conoscibile ai secondi per consentire l'esercizio della partecipazione procedimentale (art. 5, comma 3, legge 241/1990).

Nei confronti dei referenti esterni, il responsabile ha un ventaglio assai ampio di funzioni propulsive, di coordinamento e di garanzia del risultato complessivo, di controllo interno e vigilanza, deliberative, tecniche e certificative.

I singoli compiti rientranti nelle funzioni del responsabile unico sono indicati per categorie generali, ma in forma analitica e sufficientemente sistematizzata, dagli artt. 7, comma 2, ed 8 del regolamento.

Previsioni integrative o specificative dei compiti sono poi disseminate nelle disposizioni successive.

I numerosi compiti appaiono riconducibili a quattro (tipologie di) funzioni fondamentali: iniziativa procedimentale e di istruttoria tecnica; verifica preventiva di legittimità; vigilanza sul procedimento finalizzato alla realizzazione dell'intervento; conduzione dei lavori e rappresentanza negoziale.

E' stato osservato che si potrebbero ingenerare confusione riguardo alla distribuzione dei poteri e delle responsabilità attinenti alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa in materia.

Può al riguardo sottolinearsi come l'art. 7, comma 4, della legge e l'art. 127 del regolamento, prendano in considerazione la figura di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, identificabile in via ordinaria nel direttore dei lavori; qualora questi non possieda i necessari requisiti soggettivi, la responsabilità resta all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, in quanto detti compiti vengono svolti da un direttore operativo (collaboratore del direttore dei lavori) in possesso dei requisiti. L'art. 8, comma 2, del regolamento concerne invece i compiti della diversa figura del responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, e stabilisce che il responsabile unico assume, in via residuale e sostitutiva, anche tale ruolo.

5.6. Data l'ampiezza dei compiti attribuiti al responsabile unico è difficilmente ipotizzabile che un solo soggetto possa assommare tutte le professionalità necessarie.

Perciò, appare opportuna la creazione di uffici di staff, interni ad ogni stazione appaltante, che possano supportare l'attività dei diversi responsabili nei diversi procedimenti (art. 8, comma 4, del regolamento), mediante utilizzazione (e destinazione ad esigenze comuni) delle risorse disponibili. Realisticamente, può ipotizzarsi, nell'ambito degli Uffici periferici o delle Direzioni centrali (a seconda delle necessità operative e delle disponibilità di risorse umane dei diversi settori),



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

l'individuazione di servizi di supporto composti da professionalità diversificate, al cui interno vengano distribuite, ove possibile con criteri di rotazione, le funzioni di supporto al responsabile per i diversi interventi.

Ferma restando l'imputazione personale degli atti, l'attività di supporto potrà riguardare tutte le fasi del procedimento, dall'individuazione del contraente alla predisposizione degli atti conseguenti alla progettazione ed esecuzione delle opere.

Oltre a far fronte ad una oggettiva necessità, peraltro, la creazione di strutture di supporto interprofessionali in relazione ai diversi interventi effettuati in un determinato ambito, costituisce garanzia di completezza delle valutazioni e di omogeneità delle soluzioni tecniche.

Come già detto, soltanto in mancanza di adeguate competenze professionali (presupposto che deve essere specificamente attestato dal dirigente, in quanto la scelta di rivolgersi all'esterno, se può permettere una maggiore efficacia, comporta sicuramente maggiori costi per l'Amministrazione e minori garanzie di imparzialità dell'agire amministrativo), mediante l'affidamento di incarichi di supporto a professionisti singoli o associati, a società di assistenza e consulenza, società di engineering, società di professionisti (art. 7, comma 5, legge; art. 8, commi 5 e 6, del regolamento), secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L'affidamento avverrà quindi applicando le disposizioni del d.lgs. 157/1995 (trattandosi, rispettivamente, di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui al n. 12 dell'allegato 1, o eventualmente di servizi amministrativi e legali, di cui al n. 21 dell'allegato 2) se il valore dell'incarico è sopra la soglia di rilevanza comunitaria, o altrimenti mediante le procedure della contabilità generale dello Stato (R.D. 2440/1923, R.D. 827/1924).

L'ambito organizzativo in cui deve essere compiuta la verifica preliminare di disponibilità di risorse interne può variare a seconda della struttura organizzativa degli uffici e della conseguente possibilità di far fronte alle necessità operative mediante gli ordinari strumenti di distribuzione e di utilizzazione del personale.

In via generale, l'ambito potrebbe coincidere, in periferia con quello di competenza delle Soprintendenze regionali, ed al centro con quello delle Direzioni generali.

In ogni caso, è necessario che, prima di attivare rapporti con soggetti esterni, si verifichi con i Soprintendenti regionali o con i Direttori delle Direzioni generali la possibilità di ottenere la disponibilità di risorse interne, mediante trasferimenti o codipendenze funzionali; e che, in sede di proposta del programma di attività dell'esercizio, l'affidamento di incarichi esterni venga adeguatamente considerato ai fini dell'adozione degli opportuni interventi correttivi (in una dimensione che riguardi la complessiva organizzazione del Ministero).

5.7. In alcuni casi la realizzazione dell'appalto richiede (art. 7, comma 6, della legge) l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni, e quindi costituisce oggetto di un accordo di programma.

Ci si è domandati se in tali casi il responsabile debba essere unico o se possa nominarsene uno per ogni amministrazione (soprattutto, laddove più di uno siano i centri di spesa concretamente coinvolti).



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

Ma il responsabile del procedimento costituisce soltanto la proiezione soggettiva della ripartizione delle competenze interna all'Amministrazione ed è finalizzato a personalizzare l'attuazione dei principi di efficienza e trasparenza anche e soprattutto nei confronti dei privati interessati.

L'Amministrazione procedente è una per ogni procedimento di appalto, anche se nelle diverse fasi possono intervenire altre Amministrazioni (con funzioni consultive, di concerto decisionale, di controllo, etc.) e correlativamente unico dev'essere il responsabile.

Una diversa configurazione non è possibile in quanto determinerebbe difficoltà (o impossibilità) di imputazione dei poteri e delle responsabilità. Sarà l'accordo di programma a definire puntualmente gli adempimenti e le responsabilità di ognuna delle Amministrazioni coinvolte (anche per quanto concerne i pagamenti, prevedendo, ad esempio, la possibilità dell'Amministrazione tenuta ad erogare fondi che non sia anche Amministrazione procedente, di effettuare adeguate verifiche ed ottenere dal (o tramite il) responsabile le necessarie informazioni e/o valutazioni).

Un ulteriore aspetto del problema nasce in relazione ai casi in cui le Soprintendenze partecipino, con compiti di consulenza tecnica (volta ad assicurare la tutela di beni culturali oggetto dell'intervento), ad appalti gestiti da altre Amministrazioni.

La lettura dell'art. 8, lett. h), del regolamento, secondo cui il responsabile garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti, conferma che le funzioni del responsabile sono strettamente connesse al ruolo di amministrazione procedente.

In tali casi, l'attività dei funzionari della Soprintendenza sarà qualificabile come attività di supporto nei confronti dei responsabili designati nell'ambito delle Amministrazioni procedenti.

d'ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto

Cons. Mario Ciaccia